

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI

BARI

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI

PULIZIA E SERVIZI CONNESSI DEL PALAZZO CAMERALE E DEGLI UFFICI

STACCATI DELL'ENTE - CIG. N. 9332821786

L'anno duemilaventidue il giorno del mese di, tra la Camera di Commercio I.A.A. di Bari (Amministrazione Aggiudicatrice) C.F.:80000350720, rappresentata dal....., nella qualità di Dirigente del settore Gestione Finanziaria Provveditorato e Personale e la Società..... P.I.:....., con sede in Alla Via (gestore/appaltatore) rappresentata dal Dr.C.F.: nella qualità di amministratore unico e rappresentante legale

PREMESSO CHE

- con determinazione n. /GFPP del è stata autorizzata la procedura per l'affidamento del servizio di pulizia e servizi connessi del Palazzo camerale e degli Uffici staccati dell'Ente, mediante procedura aperta ex art. 60 e 95 co. 3 lett. a), D.lgs. n. 50/2016 e ss.m. da svolgersi interamente sulla piattaforma telematica EmPulia;

- con la suddetta determinazione sono stati approvati gli atti di gara e si è provveduto a nominare il, Sig. R.U.P. della procedura in argomento ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- con determinazione n. /GFPP del e n. /GFPP del sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'appalto del servizio all'impresa - P.I.:, avendo totalizzato

il punteggio pari a(offerta tecnica pt. + offerta economica

..... pt.) per un ribasso sull'importo a base d'asta di; pari a €

..... oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €

oltre IVA come per legge;

- la determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace in data

(acquisizione documentazione antimafia) a seguito della verifica del possesso dei

requisiti prescritti in capo all'impresa aggiudicataria;

-è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione in data

..... e, pertanto, alla data odierna sono decorsi i trentacinque giorni previsti

dall'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

L'Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata, affida all'impresa

..... P.I.:....., con sede in alla Via

....., in persona del suo legale rappresentante che accetta senza riserva alcuna,

l'appalto del servizio di pulizia e servizi connessi del Palazzo camerale e degli Uffici

staccati dell'Ente - C.I.G. n., che dovrà essere eseguito nel rispetto

delle norme vigenti, dei documenti di gara approvati con determinazione n.

...../GFPP del e dell'offerta tecnica ed economica (unitamente agli

allegati tutti) prodotta in sede di gara dalla Ditta - P.I.:, parti

integranti del presente contratto anche se non materialmente allegati;

Art. 3 – Durata

1. Il contratto ha una durata di tre anni a decorrere dal e termina il

.....

2. E' facoltà dell'Ente procedere al rinnovo del contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ventiquattro mesi. L'esercizio di tale facoltà è subordinata alla manifestazione espressa dall'Ente a mezzo p.e.c. trasmessa all'appaltatore almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

Art. 4 – Documenti contrattuali

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto e sono allo stesso allegati, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Committente, i seguenti documenti:

- Bando di gara/Disciplinare di gara
- Capitolato speciale d'Appalto;
- D.U.V.R.I.;
- Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio I.A.A. di Bari, adottato con deliberazione di Giunta Camerale n. 3 del 3 marzo 2014;
- L'Offerta tecnica ed economica del gestore, nonché le altre dichiarazioni d'impegno rese dal medesimo in sede di gara;
- Ogni altra eventuale prescrizione e/o documento integrativo ritenuto rilevante ed essenziale dall'Ente.

Il gestore, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel C.S.A. ed in tutti gli altri documenti, che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità. In particolare

dopo la stipulazione del presente contratto, il gestore non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi, e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto, nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei servizi.

4.1 Discordanze atti contrattuali

Qualora un documento facente parte del contratto o atti diversi dovessero riportare disposizioni di carattere discordante, il gestore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta all'Ente per i conseguenti provvedimenti di rettifica o adeguamento.

La soluzione interpretativa verrà adottata tenendo conto degli elaborati contrattuali di cui sopra. In ogni caso l'interpretazione delle clausole contrattuali, alla stregua delle disposizioni del C.S.A., è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati attesi con l'appalto del presente contratto, così come previsto dagli artt. dal n. 1362 al n. 1369 del c.c., nonché utilizzando criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

4.2 Gli interventi extra canone

Gli interventi extra canone devono essere preventivamente autorizzati dal R.U.P. o dal Dirigente del Settore.

In caso di contenzioso tra l'Ente ed il gestore circa l'appartenenza di interventi a quelli "a canone" o "extra-canone", il gestore è comunque tenuto alla esecuzione della prestazione in contenzioso, secondo quanto disposto dall'Ente, salvo il diritto di riserva. Il gestore avrà la responsabilità per i Servizi che risultassero eseguiti in

modo non conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni ed i chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali. Il gestore riconosce che eventuali omissioni o inesattezze di elementi descrittivi del servizio nei documenti contrattuali, non possono in alcun modo giustificare difetti, anomalie, ritardi ed arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi da parte del gestore, essendo preciso dovere di quest'ultimo segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali deficienze o discordanze, richiedere chiarimenti e proporre tempestivamente idonee soluzioni. Il gestore in ogni caso sarà responsabile delle inesattezze, errori od omissioni, contenuti in relazioni e altri documenti da lui stesso elaborati, anche quando siano stati approvati dall'Ente.

Art. 5 – Modalità di erogazione del servizio.

Il servizio dovrà essere espletato in ottemperanza a quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto come integrato dall'offerta tecnica (unitamente ai suoi allegati) ed economica presentata dal gestore a cui integralmente si rinvia e a tutti gli atti di cui al precedente art. 4.

Art. 6 – Prezzi contrattuali

1. Il corrispettivo dell'appalto viene determinato nella somma complessiva a corpo di euro (diconsi) comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro, tenuto conto del ribasso del offerto ed accettato, da assoggettarsi ad IVA nella misura di legge.

2. A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi potranno essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano

disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati, disponibile al momento del pagamento

del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al

20% rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 7 - Pagamenti

I pagamenti saranno disposti su presentazione di fatture elettroniche mensili relative

alle prestazioni effettivamente rese nel mese precedente sulle quali il Provveditore,

sentito il D.E.C., dovrà dichiarare l'esatto adempimento o le carenze riscontrate,

anche in riferimento a quanto previsto ai successivi artt. 11, 12 e 13.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandati diretti intestati all'Impresa ed esigibili

presso l'Istituto Bancario dell'Ente, previa acquisizione da parte dell'Ente dei

Documenti Unici di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e della documentazione di cui

all'art. 17-bis D.Lgs. n. 241/1997 e s.m.i..

In ogni caso, ai sensi dell'art. 30 co. 5-bis D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sull'importo

netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta di garanzia pari allo 0,50%,

svincolabile in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte dell'Ente del

Certificato di conformità delle prestazioni annuali/finali e previo rilascio dei DURC.

L'impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero

nelle modalità di pagamento e dichiara che in difetto di tale notificazione, esonera la

Camera di Commercio da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione,

confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini

di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Al termine di ogni anno di durata del contratto, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti al fine del rilascio del Certificato attestante la conformità delle prestazioni. Analogamente si farà al termine del contratto.

- servizi a canone: la contabilizzazione dei servizi a canone avverrà con cadenza mensile; il corrispettivo mensile verrà determinato sulla base dell'importo offerto in sede di gara, suddiviso per il numero dei mesi previsti per il servizio;

- servizi extra canone: previa autorizzazione all'espletamento dei medesimi con determinazione dirigenziale, acquisito il parere favorevole del R.U.P., la contabilizzazione dei servizi extra canone avverrà con cadenza trimestrale, applicando alle quantità delle rispettive tipologie di servizi effettivamente realizzati, i prezzi unitari desumibili da prestazioni analoghe, previa applicazione del ribasso offerto dal gestore in sede di gara.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al gestore dall'osservanza del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall'appaltatore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime ed è pertanto fisso e invariabile, facendosi carico il gestore di ogni relativo rischio e/o alea.

Fatturazione

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è subordinato alla emissione di regolari fatture da parte del gestore. Gli importi delle fatture dovranno essere suddivisi per

servizio (pulizia, facchinaggio e derattizzazione/deblattizzazione).

Le fatture mensili saranno liquidate entro 60 giorni, previa verifiche di legge ai sensi della vigente normativa,

Il gestore non potrà sospendere la prestazione dei servizi in caso di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti. Il ritardo nei pagamenti non costituisce presupposto per la messa in mora dell'Ente.

Verifica dell'attività contributiva

L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'appaltatore non rileva ai fini della verifica.

L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

- a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;
- b) per il certificato di verifica di conformità / l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Si rinvia alle norme che disciplinano i casi di DURC che segnalino una inadempienza contributiva.

Art. 8 – Variazioni contrattuali

La Camera di Commercio I.A.A. si riserva la facoltà di introdurre, nei limiti consentiti ex lege, in sede di esecuzione del contratto, variazioni quantitative in diminuzione o in

aumento di tutte le prestazioni appaltate, con contestuale diminuzione o aumento del relativo corrispettivo e con l'obbligo del gestore di adempiere a quanto risultante dalla diminuzione o aumento.

La Camera di Commercio I.A.A. potrà pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sospendere o escludere in tutto o in parte uno o più immobili dall'oggetto del contratto;
- aggiungere nuovi immobili e porzioni di immobili nell'oggetto del contratto;
- modificare gli orari del servizio;
- modificare la frequenza del servizio di pulizia.

Nel caso di riduzione o aumento quantitativo, il compenso, calcolato secondo i prezzi offerti e previsti in sede di contratto, verrà proporzionalmente ridotto o aumentato nella misura pari al decremento o all'incremento delle prestazioni.

In particolare, in caso di aumento delle prestazioni richieste, il calcolo del relativo compenso verrà effettuato avendo a parametro il compenso già riconosciuto al gestore per l'esecuzione di prestazioni analoghe (ad esempio, si farà riferimento al corrispettivo già riconosciuto per altri uffici analoghi, quanto a dimensioni, posti di lavoro e servizi offerti). Per le variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, l'appaltatore sottoscrive un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la Camera di Commercio procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso

del gestore.

Il gestore non ha la facoltà di introdurre di sua iniziativa e senza l'approvazione scritta dell'Ente varianti nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali.

In ogni caso l'Ente può richiedere tutte le variazioni di carattere non sostanziale ritenute opportune, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del gestore maggiori oneri.

La decisione dell'affidamento dell'estensione del servizio nei confronti del gestore rimane, in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà dell'Ente, la quale potrà comunque procedere, senza alcun onere, – neanche di preventiva comunicazione ed anche in qualsiasi fase della trattativa – allo svolgimento di una nuova gara di appalto per gli immobili non compresi nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 9 – Esecuzione del contratto.

L'Ente verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del gestore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato con determinazione dirigenziale n./GFPP del Il Direttore dell'esecuzione svolge le funzioni e compiti come disciplinati ex D.M. n. 49 del 7/03/2018 (Titolo III).

La Direzione dell'esecuzione ha provveduto a redigere in dataapposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il gestore, secondo le modalità ed i contenuti previsti ex lege.

Art. 10 – Cauzione - Polizza Assicurativa

A garanzia degli obblighi ed oneri tutti derivanti dal presente appalto, il gestore ha costituito cauzione definitiva, modi e nei termini stabiliti dall'art. 103 D. Lgs. n.

50/2016, n.Agenzia, con la Compagnia

con sede in alla Via, pari al% del valore dell'appalto. La cauzione rimarrà vincolata in favore dell'Ente per tutta la durata contrattuale e sarà svincolata a fine rapporto su autorizzazione della stazione appaltante.

L'appaltatore, come richiesto dagli atti di gara, ha, altresì, prodotto una polizza assicurativa n. stipulata con la Compagnia Ag., valida per tutta la durata dell'appalto, per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro, per danni a persone, cose e animali e polizza per responsabilità civile verso operai (R.C.O.), con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro, a copertura di tutte le responsabilità civili discendenti dalla legge.

Art. 11 - Obblighi a carico del gestore.

Al gestore competono tutte le responsabilità connesse alla realizzazione dell'appalto. Il gestore è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione e riuscita dei servizi affidatigli, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, che il compenso pattuito lo remunera adeguatamente di ogni onere inerente e che pertanto è in grado di dare i risultati promessi.

Poiché le prestazioni descritte nel capitolato rappresentano solo le condizioni minime necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Ente, la mera osservanza delle norme elencate in contratto non limita, né riduce comunque, la sua responsabilità.

Il gestore è inoltre responsabile:

- della tempestiva segnalazione all'Ente- nelle persone del R.U.P. e del Dirigente del Settore, della necessità di eventuali interventi non compresi nel contratto stesso, ed è comunque tenuto alla adozione, di propria iniziativa, con assoluta tempestività, di tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, compresa la sospensione totale o parziale dei servizi erogati, qualora si rivelassero pericoli in atto;

I controlli eseguiti dall'Ente sullo svolgimento dei servizi con conseguente approvazione, o tacita accettazione, di procedure adottate dal gestore, non limitano né riducono la sua piena ed incondizionata responsabilità.

Inoltre, il gestore è unico responsabile penalmente e civilmente, tanto verso l'Ente che verso terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura arrecati sia durante che dopo le prestazioni per colpa o negligenza propria o dei suoi dipendenti o anche come conseguenza delle prestazioni medesime.

L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dall'Ente alla presenza del gestore; i dati accertati costituiranno titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dal gestore.

Qualora il gestore non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato, l'Ente è autorizzato a provvedere direttamente trattenendo l'importo sul pagamento in acconto di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale; in quest'ultimo caso il gestore è obbligato all'immediato reintegro della garanzia di esecuzione.

In conseguenza all'assunzione dell'appalto, i beni oggetto dell'appalto si intendono affidati in custodia al gestore con obbligo alla sorveglianza e con le conseguenze di

cui all'art. 2051 del Codice Civile in materia di responsabilità per danni, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di beni sui quali siano in corso lavori eseguiti da terzi autorizzati. Qualora l'Ente dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi entità, in conseguenza ad attività svolte dal gestore nell'ambito dell'appalto, quest'ultimo dovrà rimborsare all'Ente le spese sostenute.

Dette somme verranno rimborsate all'Ente sia mediante ritenute da effettuare sui pagamenti in acconto dovuti al gestore, che con prelievo dalla cauzione definitiva o altre forme adeguate. L'Ente resterà esonerato da ogni responsabilità civile e penale riguardante persone o cose in caso di sinistri.

Oneri particolari per la Ditta

Il servizio dovrà essere svolto con ogni accuratezza e scrupolosità; in particolare la Ditta assuntrice dovrà provvedere:

- alla direzione, sorveglianza e controllo per assicurare l'efficienza del servizio;
- all'impiego di personale qualificato e specializzato al fine di garantire un ottimale standard di pulizia;
- a munire il personale dipendente, a proprie cure e spese, di apposita uniforme;
- a far utilizzare, nell'espletamento del servizio, macchinari dotati di tutti i dispositivi di sicurezza previsti per legge;
- a far rispettare ai dipendenti occupati nel servizio il REGOLAMENTO europeo - 2016/679/UE (in materia di protezione dei dati).
- a far rispettare ai dipendenti occupati nel servizio il Codice di Comportamento dei dipendenti della C.C.I.A.A. di Bari.

Il servizio dovrà essere svolto, altresì, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM.

29 gennaio 2021 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (G.U. Serie Generale n. 42 del 19 febbraio 2021)(C.A.M.elaborati nell'ambito del PAN GPP – Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione), in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente e, in particolare, l'impresa appaltatrice si impegna ad utilizzare detergenti e imballaggi conformi ai criteri ambientali minimi su richiamati.

Al fine della razionalizzazione dei consumi di prodotti, l'impresa appaltatrice dovrà produrre un rapporto annuale sui prodotti consumati durante il periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore, e nome commerciale del prodotto, la quantità utilizzata. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, su richiesta dell'Ente.

L'inadempimento in materia di prescrizioni di cui al D.M. 29 gennaio 2021, nei casi più gravi determinati a seguito di tre richiami scritti, integra le ipotesi di risoluzione del contratto di cui all'art. 14 del presente contratto.

Art. 12 - Personale addetto al servizio

Entro dieci giorni dall'inizio del servizio, l'impresa comunicherà per iscritto al Provveditore i nominativi delle persone impiegate, le rispettive qualifiche ed il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare nel servizio. Uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato entro dieci giorni da ciascuna variazione.

Spetta alla Camera la facoltà di chiedere la sostituzione delle persone non gradite. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'impresa dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della

comunicazione.

Il personale dell'Impresa dovrà essere munito, durante il servizio, di distintivo indicante la denominazione dell'impresa.

Presenza del personale

Il servizio di pulizia non dovrà risentire minimamente delle assenze del personale, nei casi di malattia, ferie, permessi, infortuni, eventuali scioperi ecc. in quanto la Ditta deve impegnarsi per le adeguate sostituzioni.

Qualora la Ditta impieghi un numero di persone inferiore a quanto indicato in offerta o espleti il servizio in un numero di ore lavorative inferiore a quanto indicato in offerta, il corrispettivo verrà proporzionalmente ridotto in rapporto al numero di ore lavorative non effettuate, sulla base del costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. vigente all'atto dell'inadempimento.

La Camera si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'impiego di un numero di persone o l'espletamento del servizio in un numero di ore lavorative inferiori a quanto indicato in offerta si protragga per dieci giorni, anche non consecutivi. La facoltà di risoluzione sarà esercitata previo avviso comunicato a mezzo posta elettronica certificata con effetto immediato dal ricevimento, senza bisogno di preventivo invio di diffide o di altre formalità di sorta.

In caso di risoluzione la Camera di Commercio affiderà il lavoro a terzi in danno della Ditta inadempiente.

Art. 13 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

Salvaguardia dei livelli occupazionali

Il gestore si impegna all'integrale rispetto delle norme sulla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'affidatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore.

Tutto il personale addetto alle pulizie dovrà essere regolarmente assicurato, anche per gli infortuni sul lavoro, a norma delle vigenti leggi ed a cura e spese della Ditta, la quale si assume, a tal proposito, ogni e qualsiasi responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.

L'impresa dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose, tanto della Camera di Commercio che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

L'impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto l'applicazione dei piani di sicurezza previste dalle norme vigenti, nonché condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da essa.

La Camera di Commercio, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari nel massimo al 20% (venti per cento) dell'importo del presente atto.

Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'ispettorato predetto avrà dichiarato che l'impresa si sia posta in regola né questa potrà vantare diritto alcuno per il ritardo di pagamento.

Il gestore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il gestore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Il gestore si obbliga a rispettare l'allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) e quant'altro previsto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 13 - Penali

Fermo restando che l'Ente potrà procedere, come *extrema ratio*, alla risoluzione del contratto qualora l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto pregiudichi il

raggiungimento degli obiettivi prefissati, la mancata esecuzione dei servizi secondo i modi e nei tempi previsti nel presente capitolato darà luogo, previo contraddittorio con il gestore e, per i casi più gravi, all'applicazione di penali da detrarre dai corrispettivi contabilizzati.

Ferma restando, altresì, la riduzione del corrispettivo di cui all'art. 7 del C.S.A., in caso di mancata esecuzione di una o più operazioni a frequenza giornaliera di cui all'art. 2 lettera A del C.S.A. – anche qualora derivino dall'impiego di un numero di persone o dall'espletamento del servizio in un numero di ore lavorative inferiori a quanto indicato in offerta – la Camera applicherà una penale di Euro 1.000,00 per ciascuna operazione non eseguita, oltre al risarcimento degli ulteriori danni.

Per ogni ritardo superiore ai quindici minuti nell'avvio del servizio giornaliero la Camera applicherà una penale di Euro 1.000,00, oltre al risarcimento degli ulteriori danni.

Le contestazioni della mancata o ritardata esecuzione delle prestazioni saranno sollevate dal Provveditore per iscritto e inviate all'impresa con posta elettronica certificata. L'impresa potrà far pervenire al Provveditore le proprie controdeduzioni per iscritto entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

La mancata presentazione delle controdeduzioni nel termine dianzi stabilito o la loro ritenuta infondatezza secondo l'insindacabile giudizio del Provveditore, abiliterà quest'ultimo a determinare ed applicare le relative penali.

L'importo delle penali come sopra applicate sarà scomputato dal corrispettivo spettante all'impresa per il mese in cui il relativo inadempimento si è verificato.

Art. 14 - Recesso e risoluzione

Fatta salva la facoltà dell'Ente di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 D. Lgs.

n. 50/2016 e ss.mm.ii., è facoltà della Camera di recedere, in tutto o in parte, dal contratto nei casi di trasferimento, soppressione di uffici, riduzione o aumento di locali.

Il recesso dal contratto, totale o parziale, comunicato a mezzo posta elettronica certificata, avrà effetto decorsi tre giorni dal ricevimento della comunicazione.

Salva la facoltà della Camera di recedere in ogni caso in base alle disposizioni del codice civile ed alle norme di legge, all'Impresa, nel caso di recesso totale, sarà attribuito, in deroga all'art. 1671 c.c. ed a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso medesimo, l'intero corrispettivo del mese nel quale il recesso ha avuto effetto.

Nel caso di recesso parziale, in deroga all'art. 1671 cod. civ., all'Impresa, a decorrere dal mese successivo nel quale il recesso ha avuto effetto, sarà attribuito un corrispettivo mensile proporzionalmente commisurato alla riduzione delle superfici interne dei locali di cui all'art. 1.

Resta esclusa la facoltà dell'Impresa di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal Codice Civile agli artt. 1453, 1463.

Fatta salva la facoltà dell'Ente di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.e, oltre all'ipotesi di cui all'art. 7 del C.S.A., la Camera si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa comunicazione scritta all'impresa a mezzo posta elettronica certificata e con effetto immediato dal ricevimento della stessa, nei seguenti casi:

- mancata esecuzione per più di sette giorni di una o più operazioni a frequenza giornaliera di cui all'art. 2 lett. A del C.S.A.;
- mancata esecuzione per più di due volte di una o più operazioni a

frequenza settimanale di cui all'art. 2 lettera B del C.S.A., qualora le

prestazioni suddette non siano eseguite entro due giorni dal ricevimento di

una nota a mezzo p.e.c. di sollecito inviata dalla Camera;

- mancata esecuzione per più di due volte di una o più operazioni a

frequenza mensile di cui all'art. 2 lettera C del C.S.A., qualora le prestazioni

suddette non siano eseguite entro tre giorni dal ricevimento della nota a

mezzo p.e.c. di sollecito inviata dalla Camera;

- mancata esecuzione di una o più operazioni a frequenza trimestrale o

semestrale di cui all'art. 2 lettere D ed E del C.S.A., qualora le prestazioni

suddette non siano eseguite entro tre giorni dal ricevimento di una nota di

sollecito inviata dalla Camera a mezzo p.e.c.;

- avvio del servizio con ritardo superiore a 15 minuti per sette volte;

- utilizzo di macchinari o prodotti diversi da quelli indicati nell'offerta per

cinque volte;

- mancata sostituzione del personale per il quale la Camera abbia

richiesto l'allontanamento.

La Camera, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, si riserva la facoltà di

affidare il servizio a terzi in danno dell'impresa.

Art. 15 – Dati personali

Nell'ambito del rapporto contrattuale tra l'Ente ed il gestore i trattamenti dei dati

personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed

avvengono nel rispetto del REGOLAMENTO europeo 2016/679/UE.

Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento

U.E. 679/2016

Qualora vengano affidati al gestore dati personali di cui l'Ente risulta titolare, il gestore è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti del predetto Regolamento.

Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, il gestore viene nominato dalla Camera di Commercio I.A.A. di Bari quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento del servizio di "pulizia e servizi connessi del Palazzo camerale e degli Uffici staccati dell'Ente"

Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del

Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori e dei dipendenti, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il gestore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 16 – Risoluzione delle controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra l'Ente ed il gestore derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto d'appalto che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello esclusivo di Bari. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione dei servizi il gestore sarà tenuto comunque a proseguire gli stessi, senza ritardi o sospensioni.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il gestore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.136, "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'Ente provvederà al pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con oneri a carico del gestore sul conto corrente "dedicato". Il mancato

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire

la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto,

secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone

delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate

entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Provveditore/RUP

mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R.

n.445/2000.

Le fatture intestate all'Ente dovranno riportare il CIG (Codice identificativo della gara

n.). Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le

disposizioni di cui all'art. 3 della L.n.136/2010 e successive modificazioni e

integrazioni.

Art. 18 - Spese e stipulazione del contratto

Rimborso spese per pubblicazione avviso di aggiudicazione

Le imposte di bollo e di registrazione sono a carico dell'affidatario.

Ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'aggiudicatario ha

provveduto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione

dell'avviso di aggiudicazione e del bando, pari a € a mezzo bonifico

bancario del (Cro Bonifico).

In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di defalcare

dal primo acconto previsto da corrispondere all'appaltatore, l'importo delle spese di

pubblicazione dell'avviso maggiorate del 10% dell'importo stesso a titolo di penale

in alternativa la Stazione Appaltante potrà escutere la cauzione definitiva per la

quota corrispondente all'importo delle spese da rimborsate maggiorate del 10% dell'importo stesso.

Art. 19 - Adempimenti in materia antimafia

L'Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, l'informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore e l'insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto.

Art. 20 - Rinvio a norma di legge

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , al Codice Civile e ad ogni altra disposizione che regola la materia.

Art. 21 - Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, composto di n. 21 articoli occupanti n. 24 facciate intere inclusa la presente, viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e, letto e confermato, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice

F.to per l'Appaltatore

(Dr.)

(Dr.)

I sottoscritti dichiarano di aver letto ed accettato espressamente, ex art. 1341 c.c., le condizioni di cui ai seguenti artt.:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice

F.to per l'Appaltatore

(Dr.)

(Dr.)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005